

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 878 DEL 15/05/2026

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 21 del 28/02/2026

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa LAURA ESPOSITO

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott.ssa PAOLA VESCOVI

OGGETTO: DOTT.SSA LAURA FONTANA – AGGIORNAMENTO DEL COMANDO PARZIALE ALL'ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA "ALESSANDRO ROSSI" DI ARSIERO.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Giovanni Carretta

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2026    Numero Proposta: 948/26

*Il Dirigente, Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Sara Baldassin*

---

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- in accoglimento della richiesta pervenuta dall'Ente di destinazione e su conforme disponibilità della dipendente interessata, con deliberazione n. 638 del 10 aprile 2026 è stata disposta l'assegnazione temporanea in posizione di comando all'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Casa di riposo Alessandro Rossi" di Arsiero della dott.ssa Laura FONTANA in qualità di collaboratore amministrativo professionale, con decorrenza dal 15 aprile 2026 e fino al 15 maggio 2026 con articolazione della presenza presso l'Ente ospitante di due giorni a settimana e con impegno lavorativo di dodici ore;
- le modalità e le condizioni del comando trovano disciplina nell'apposito protocollo d'intesa stipulato con l'ente ospitante, allegato alla suddetta deliberazione; in particolare, la clausola "*Durata della convenzione*" (inserita all'articolo 2 del testo della scrittura) prevede che la convenzione "*ha validità dal 15.04.2026 al 15.05.2026, salvo eventuale proroga, che potrà essere formalizzata con semplice scambio di corrispondenza fra le parti, acquisito il consenso del lavoratore e fatta salva la possibilità di recedere anticipatamente*";
- con richiesta pervenuta via email agli Uffici dell'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" il giorno 14 maggio 2026, il Direttore facente funzioni della casa di riposo ha evidenziato le esigenze di prolungamento del termine di scadenza della convenzione per un ulteriore mese, con rimodulazione della presenza della dott.ssa Laura FONTANA presso l'IPAB di Arsiero limitata al giorno di venerdì per un impegno ordinario previsto di sette ore e dodici minuti;
- è stata acquisita all'istruttoria procedimentale la disponibilità della dipendente interessata alla prosecuzione dell'assegnazione temporanea in posizione di comando per il periodo richiesto;
- sono altresì stati acquisiti i pareri favorevoli all'accoglimento della richiesta pervenuta dall'IPAB espressi dal Direttore dei servizi socio-sanitari e dal Direttore amministrativo, per quanto di rispettiva competenza.

Considerato che:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 con le modificazioni successivamente intervenute, prevede che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni;
- si richiama altresì quanto disposto all'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che prevede la stipula di appositi protocolli d'intesa di disciplina delle condizioni dell'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato;
- l'articolo 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 disciplina contrattualmente l'istituto del comando del personale di qualifica non dirigenziale; l'applicazione della clausola contrattuale è confermata dall'articolo 3 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025 (il quale prevede che le disposizioni contenute nei contratti collettivi precedenti continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate o comunque in quanto compatibili con le previsioni di legge);
- trattandosi di assegnazione di dipendente in posizione di comando presso un'amministrazione di un diverso comparto della contrattazione collettiva nazionale, trova altresì applicazione l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 il quale prevede che l'amministrazione

che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere del relativo trattamento economico.

Dato atto che:

- le modalità dell'assegnazione temporanea restano disciplinate dall'apposita convenzione allegata alla precedente deliberazione n. 638 del 10 aprile 2026, fatti salvi gli aggiornamenti di proroga e di rimodulazione dell'impegno derivanti dall'accoglimento della richiesta dell'IPAB ospitante;
- dall'assegnazione temporanea della dipendente non derivano oneri effettivi a carico del bilancio dell'Azienda, stante l'obbligo di integrale rimborso del trattamento economico previsto a carico dell'Ente ospitante.

Visti:

- l'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 23-bis, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 quanto alla stipula di appositi protocolli d'intesa disciplinanti l'assegnazione temporanea di personale delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 20 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 20 settembre 2001 la cui applicazione è confermata dall'articolo 3 del C.C.N.L. del comparto sanità stipulato il 27 ottobre 2025.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'unità operativa complessa "Gestione risorse umane" quale dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di prolungamento e rimodulazione della presenza in comando a tempo parziale della dott.ssa Laura FONTANA, pervenuta dall'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Casa di riposo Alessandro Rossi" di Arsiero, secondo quanto indicato nelle premesse.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio- Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

#### DELIBERA

1. di autorizzare, in conformità alle premesse, la proroga fino al 14 giugno 2026 (compreso) del comando a tempo parziale della dott.ssa Laura FONTANA - in qualità di collaboratore amministrativo professionale dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. - presso l'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Casa di riposo Alessandro Rossi" di Arsiero;
2. di precisare che le modalità e le condizioni del comando restano disciplinate dall'apposita convenzione allegata alla precedente deliberazione n. 638 del 10 aprile 2026, fatti salvi gli aggiornamenti di proroga e di rimodulazione dell'impegno di presenza limitata al giorno di venerdì per un impegno ordinario previsto di sette ore e dodici minuti;
3. di comunicare il presente provvedimento all'interessata nonché all'ente ospitante per il seguito di competenza;

4. di demandare l'esecuzione del provvedimento all'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane";
5. di dare atto che dal provvedimento di comando non deriva alcun onere effettivo a carico del bilancio dell'Azienda, atteso che - ai sensi dell'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - l'IPAB "Casa di riposo Alessandro Rossi" di Arsiero rimborserà a questa Azienda U.L.S.S. l'onere relativo al trattamento economico della dipendente per i giorni di effettiva presenza in comando;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.